

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 40 Domanda di accesso alla procedura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 15 e 17 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

Art. 40 Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.

1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.
2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis.
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese.

L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

interessi delle parti istanti.

5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.
6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.
8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.
10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.

- - - - -

Art. 40 Domanda di accesso alla procedura

1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.
2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.
4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.
5. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.
7. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.

Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.

la giurisprudenza |green

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Documenti collegati:

[Società di persone - Istanza di autofallimento – Cass. n. 13516/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - Società di persone - Istanza di autofallimento - Legittimazione dell'amministratore revocato - Fondamento - Fattispecie. In tema di società di persone, all'amministratore revocato fa

[Dichiarazione di fallimento - Notifica telematica del ricorso – Cass. n. 13507/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Dichiarazione di fallimento - Notifica telematica del ricorso - Impossibilità di perfezionamento - Notifica a cura deN'uffidale giudiziario "di persona" - Forme di notificazione -

[Apertura dichiarazione di fallimento – Cass. n. 11218/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Fallimento - Obbligo di consegnare le scritture contabili al curatore - Funzione - Prova del possesso dei requisiti dimensionali - Rilevanza dell'omesso deposito delle scritture contabili

[Mancata designazione del giudice dell'istruttoria prefallimentare – Cass. n. 6029/2021](#)

Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullità per) - Mancata designazione del giudice dell'istruttoria prefallimentare - Vizio di costituzione del giudice - Invalidità degli atti compiuti - Esclusione - Fondamento. La mancanza del provvedimento di delega al giudice che ha

[Dichiarazione di fallimento - notificazione al debitore – Cass. n. 3189/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Regolare notificazione al debitore del primo ricorso per dichiarazione di fallimento - Successivo deposito di altri ricorsi - Trattazione unitaria - Notificazione al debitore di ogni

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

[Apertura dichiarazione di fallimento – Cass. n. 28192/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. - Debiti tributari - Computo - Avviso di accertamento - Sufficienza. Ai fini del computo dell'esposizione debitoria

[Dichiarazione di fallimento - Requisiti di non fallibilità - Cass. n. 25025/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Dichiarazione di fallimento - Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. - Onere probatorio a carico del debitore - Rappresentazione storica dei dati economici - Mezzi di

[Istanza di fallimento contro società di capitali sciolta e priva di liquidatore – Cass. n. 18544/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Istanza di fallimento contro società di capitali sciolta e priva di liquidatore - Organo passivamente legittimato al contraddittorio - Individuazione - Nomina del liquidatore giudiziario

[Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Cass. n. 15645/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore defunto - Fallimento - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Artt. 214 e segg. c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Le disposizioni di cui

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - sentenza dichiarativa - comunicazione e pubblicazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 \(Rv. 657470 - 01\)](#)

Disciplina posteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Efficacia della sentenza - Ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione - Fondamento. In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5311 del 27/02/2020 \(Rv. 657226 - 01\)](#)

Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Notifica - Specialità della disciplina - Conseguenze - Applicabilità della notifica agli irreperibili - Esclusione. L'art_ 15, comma 3, l.fall. (nel testo novellato dall'art_ 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), nel

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - imprese soggette - imprenditore ritirato - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4329 del 20/02/2020 \(Rv. 657075 - 01\)](#)

Imprenditore individuale cancellatosi volontariamente dal registro delle imprese - Dichiarazione di fallimento - Proposizione di istanza di ammissione al concordato preventivo - Inammissibilità - Fondamento. Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall. impedisce all'imprenditore

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4343 del 20/02/2020 \(Rv. 657079 - 01\)](#)

Gestione coordinata del concordato preventivo e del procedimento prefallimentare - Necessità - Riunione dei procedimenti - Fondamento. La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2345 del 03/02/2020 \(Rv. 656984 - 01\)](#)

Convocazione dell'impresa individuale - Modalità - Notificazione alla persona fisica dell'imprenditore - Sufficienza - Ragioni. La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art. 15 l.fall., è ritualmente

[Lavoro - lavoro subordinato \(nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni\) - indennità - di fine rapporto di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1887 del 28/01/2020 \(Rv. 656693 - 01\)](#)

Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia INPS -Non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento - Presupposti - Verifica del tribunale fallimentare - Necessità - Esclusione - Verifica pregiudiziale del giudice adito - Ammissibilità. In tema di intervento del Fondo

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 \(Rv. 656290 - 01\)](#)

Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento. In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - stato d'insolvenza - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 \(Rv. 655352 - 02\)](#)

Istanza per la dichiarazione di fallimento - Sentenza - Revoca del fallimento - Nuova dichiarazione di fallimento - Stato di insolvenza - Accertamento - Momento rilevante - Data della seconda decisione. Nel caso in cui il fallimento venga dichiarato successivamente alla revoca della sentenza che

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 \(Rv. 655352 - 01\)](#)

Domanda di concordato preventivo con riserva - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni. La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non impedisce al

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019 \(Rv. 655457 - 01\)](#)

Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. - Onere probatorio a carico del debitore - Bilanci degli ultimi tre esercizi - Valore probatorio privilegiato - Mezzi di prova alternativi - Ammissibilità - Fondamento. In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22787 del 12/09/2019 \(Rv. 655415 - 01\)](#)

Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Sospensione ex art. 20, comma 4, l. n. 44 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fase successiva alla dichiarazione di fallimento - Applicabilità della norma - Sussistenza - Fondamento. La sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15094 del 31/05/2019 \(Rv. 654270 - 01\)](#)

Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento - Rapporto di continenza - Omessa riunione dei procedimenti - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento - Nullità - Esclusione - Condizioni. Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento -](#)

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

[imprese soggette – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 13850 del 22/05/2019 \(Rv. 654044 - 01\)](#)

Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato - Creditore insoddisfatto estraneo all'accordo - Istanza di fallimento - Ammissibilità - Omessa risoluzione dell'accordo omologato - Irrilevanza - Fondamento. Nell'ipotesi di impresa che abbia ottenuto l'omologazione di un accordo di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6991 del 11/03/2019 \(Rv. 653109 - 01\)](#)

Istruzione probatoria - Poteri officiosi d'indagine - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fattispecie. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, i poteri di indagine officiosa previsti dall'art. 15 l. fall. sono finalizzati a

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6375 del 05/03/2019 \(Rv. 652817 - 01\)](#)

Conto corrente postale - Addebiti successivi alla dichiarazione di fallimento - Inefficacia - Presupposti - Notificazione della sentenza alla Poste Italiane s.p.a. - Necessità - Esclusione. Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa

[054 Misure cautelari e protettive - Dlgs 14/2019 \(Art. 15 \(Procedimento per la dichiarazione di fallimento\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 54 Misure cautelari e protettive - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs

[040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 \(Art. 15 \(Procedimento per la dichiarazione di fallimento\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 40 Domanda di accesso alla procedura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 15 e 17 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 40 Domanda di accesso alla procedura 1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o

[054 Misure cautelari e protettive - Dlgs 14/2019 \(Art. 15 \(Procedimento per la dichiarazione di fallimento\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 54 Misure cautelari e protettive - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1942, n. 267) Sezione III Misure cautelari e protettive Art. 54 Misure cautelari e protettive 1. Nel

.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30538 del 26/11/2018 \(Rv. 651803 - 01\)](#)

Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Decreto di fissazione dell'udienza - Omessa o inesistente notifica al fallendo - Concessione di nuovo termine per notificare - Ammissibilità - Ragioni. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30541 del 26/11/2018 \(Rv. 651880 - 01\)](#)

Dichiarazione di fallimento - Prova dei requisiti di non fallibilità - Ammissibilità di strumenti probatori alternativi al bilancio. In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei

[Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29732 del 19/11/2018 \(Rv. 651485 - 01\)](#)

Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Idoneità a dimostrare il ricevimento del messaggio al destinatario - Prova contraria - Ammissibilità - Pubblica fede fino a querela di falso - Esclusione - Fondamento - Giudizio di cassazione - Eccezione di nullità per omessa convocazione del

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28803 del 09/11/2018 \(Rv. 651456 - 01\)](#)

Notificazione del ricorso e del decreto in mancanza di indirizzo PEC - Passaggio dalla notifica presso la sede della società a quella presso la casa comunale - Presupposto dell'irreperibilità - Condizioni. La notificazione del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento presso la

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20957 del 22/08/2018 \(Rv. 650229 - 01\)](#)

Procedimenti ex art. 15 l. fall. - Introdotti successivamente alle novelle di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007 - Rinvio dell'udienza di comparizione - Omessa notifica

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

all'imprenditore - Nullità dell'intero procedimento - Sussiste - Fondamento. Nei procedimenti di cui all'

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del 26/06/2018 \(Rv. 649541 - 01\)](#)

Fallimento - Società di persone - Notificazione del ricorso e del decreto ex art. 15 l.fall. - Notifica a mezzo posta al socio illimitatamente responsabile, anche in qualità di rappresentante della società - Validità sia nei confronti del socio che della società - Alternativa al deposito presso al

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16365 del 21/06/2018 \(Rv. 649668 - 01\)](#)

Fallimento - Notificazione del ricorso - Effettuato alla società mediante posta elettronica certificata - Utilizzazione dell'indirizzo comunicato dal destinatario al registro delle imprese - Validità - Indirizzo PEC accessibile, di fatto, solo da diversa società - Irrilevanza. Procedimento civile

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15435 del 13/06/2018 \(Rv. 649132 - 01\)](#)

Concordato "con riserva" riunito al procedimento prefallimentare - Termini per il deposito del piano e della proposta ex art. 161, comma 6, l. fall. - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione. Allorché il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - imprese soggette – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15285 del 12/06/2018 \(Rv. 649127 - 01\)](#)

Esercizio in forma organizzata di attività di intermediazione o consulenza finanziaria - Attività di impresa commerciale - Sussistenza - Fattispecie. Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'esercizio in forma organizzata di un'attività di intermediazione o di consulenza finanziaria determina

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - non eseguita - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018 \(Rv. 648784 - 01\)](#)

Preliminare di vendita immobiliare - Facoltà di scioglimento del curatore del promittente

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

venditore - Limiti di esercizio - Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente - Trascrizione anche della sentenza di accoglimento della domanda - Effetto ostativo -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - imprese soggette – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12963 del 24/05/2018 \(Rv. 648567 - 01\)](#)

Esonero dalla fallibilità - Requisiti dimensionali ex art. 1, comma 2, l.fall. - Ultimi tre esercizi - Durata annuale dell'esercizio - Necessità. In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, i "tre esercizi" antecedenti la data di deposito dell'

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 \(Rv. 649108 - 01\)](#)

Legittimazione del P.M. - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. dopo l'apertura del procedimento di revoca del concordato - Successiva rinuncia alla domanda di ammissione al concordato - Effetti - Chiusura del procedimento - Esclusione - Conseguenze. La rinuncia alla proposta di concordato

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6649 del 16/03/2018 \(Rv. 647760 - 01\)](#)

Rinuncia alla domanda - Dichiarazione di improcedibilità - Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 l.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all'udienza - Ammissibilità - Fondamento. Alla richiesta di fallimento formulata dal Pubblico Ministero a seguito della dichiarazione di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3083 del 08/02/2018 \(Rv. 646879 - 01\)](#)

Termine per la comparizione del debitore - Abbreviazione ex art. 15, quinto comma, l.fall. - Istanza del creditore - Necessità - Esclusione - Abbreviazione d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento. Nell'ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - decreto d'inammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9574 del 13/04/2017 \(Rv. 643731 - 01\)](#)

Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 l.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all'udienza ex art. 162, comma 2, l.fall. - Ammissibilità - Fondamento. Alla richiesta di fallimento formulata dal P.M. ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall., quale conseguenza

040 Domanda di accesso alla procedura - Dlgs 14/2019 (Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

dell'inammissibilità

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - iniziativa - istanza del p.m. – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9409 del 18/04/2013 \(Rv. 626429 - 01\)](#)

Notizia dell'insolvenza - Segnalazione del tribunale fallimentare -Potere-dovere ai sensi dell'art. 7, n. 2, legge fall. - Configurabilità - Portata - Contrasto con il principio di terzietà del giudice ex art. 111 Cost. - Insussistenza - Ragioni. Quando il procedimento finalizzato alla

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

REGOLAZIONE DELLA INSOLVENZA